

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 32
del 10 agosto 2005

S.S. N. 16

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 12 agosto 2005

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2005, n. 18.

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

pag. 4

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2005, n. 18.

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I

Principi, finalità, funzioni e programmazione

- Art. 1 - *(Principi e finalità)*
- Art. 2 - *(Funzioni della Regione)*
- Art. 3 - *(Programma triennale regionale di politica del lavoro)*
- Art. 4 - *(Clausola valutativa)*
- Art. 5 - *(Commissione regionale per il lavoro)*
- Art. 6 - *(Comitato di coordinamento interistituzionale)*
- Art. 7 - *(Funzioni delle Province)*
- Art. 8 - *(Commissioni provinciali per il lavoro)*

CAPO II

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale

- Art. 9 - *(Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale)*
- Art. 10 - *(Organi)*

- Art. 11 - *(Direttore)*
Art. 12 - *(Collegio dei revisori dei conti)*
Art. 13 - *(Personale)*
Art. 14 - *(Dotazioni finanziarie e patrimoniali)*
Art. 15 - *(Controllo e vigilanza)*

CAPO III

Consigliere regionale e consiglieri provinciali di parità

- Art. 16 - *(Consigliere regionale di parità)*
Art. 17 - *(Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)*
Art. 18 - *(Consiglieri provinciali di parità)*
Art. 19 - *(Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità e rete regionale dei consiglieri di parità)*
Art. 20 - *(Rinvio)*

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

CAPO I

Sistema regionale dei servizi per l'impiego

- Art. 21 - *(Centri per l'impiego e gestione del lavoro locale)*
Art. 22 - *(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)*
Art. 23 - *(Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)*
Art. 24 - *(Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)*
Art. 25 - *(Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)*
Art. 26 - *(Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)*
Art. 27 - *(Orientamento)*
Art. 28 - *(Sistema informativo regionale lavoro)*

TITOLO III

POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO

CAPO I

Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali

- Art. 29 - *(Finalità e destinatari)*
Art. 30 - *(Promozione dell'occupazione)*

- Art. 31 - *(Promozione di nuove attività imprenditoriali)*
Art. 32 - *(Lavoro in cooperativa)*
Art. 33 - *(Promozione della stabilità occupazionale)*
Art. 34 - *(Politiche per il prolungamento della vita attiva)*
Art. 35 - *(Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)*

CAPO II

Inserimento lavorativo delle persone disabili

- Art. 36 - *(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili)*
Art. 37 - *(Compiti della Regione)*
Art. 38 - *(Compiti delle Province)*
Art. 39 - *(Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili)*
Art. 40 - *(Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili)*
Art. 41 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 41/1996)*
Art. 42 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 41/1996)*
Art. 43 - *(Integrazioni alla legge regionale 41/1996)*
Art. 44 - *(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)*

CAPO III

Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

- Art. 45 - *(Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)*
Art. 46 - *(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)*
Art. 47 - *(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)*
Art. 48 - *(Interventi)*

CAPO IV

Qualità del lavoro

- Art. 49 - *(Parità di genere)*
Art. 50 - *(Conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro)*
Art. 51 - *(Responsabilità sociale dell'impresa)*

CAPO V

Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

- Art. 52 - *(Finalità e interventi)*

- Art. 53 - *(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)*
Art. 54 - *(Sicurezza sul lavoro)*
Art. 55 - *(Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)*
Art. 56 - *(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)*

TITOLO IV

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

Internazionalizzazione del mercato del lavoro

- Art. 57 - *(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)*
Art. 58 - *(Apposizione del visto e approvazione dei progetti formativi)*
Art. 59 - *(Inserimento lavorativo e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri)*

TITOLO V

LAVORO E FORMAZIONE

CAPO I

Lavoro e formazione

- Art. 60 - *(Formazione e politiche del lavoro)*
Art. 61 - *(Aspetti formativi del contratto di apprendistato)*
Art. 62 - *(Principi comuni in materia di apprendistato)*
Art. 63 - *(Tirocini formativi)*

TITOLO VI

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO

CAPO I

Interventi per il sostegno al credito e al reddito

- Art. 64 - *(Forme di sostegno al credito dei lavoratori)*
Art. 65 - *(Interventi per il sostegno al reddito)*

TITOLO VII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2005

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 7/2005

- Art. 66 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005)*
Art. 67 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)*
Art. 68 - *(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2005)*
Art. 69 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2005)*
Art. 70 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2005)*
Art. 71 - *(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/2005)*

TITOLO VIII
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

CAPO I

Norme finali e transitorie

- Art. 72 - *(Potere sostitutivo)*
Art. 73 - *(Beni mobili e immobili)*
Art. 74 - *(Personale)*
Art. 75 - *(Trattamento dei dati personali)*
Art. 76 - *(Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano)*
Art. 77 - *(Norme comuni per la concessione degli incentivi)*
Art. 78 - *(Abrogazioni)*
Art. 79 - *(Norme transitorie)*

CAPO II

Norme finanziarie

- Art. 80 - *(Norme finanziarie)*
-

TITOLO I ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I

Principi, finalità, funzioni e programmazione

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

2. La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell'Unione europea, l'assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all'impiego, per l'occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.

3. L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
- b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
- c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
- d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
- e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
- f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
- g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;
- h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e disagio;
- i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
- j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
- k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
- l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;
- m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.

4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

- a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e vigilanza;
- b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
- c) ogni altra funzione che richiede l'esercizio unitario a livello regionale.

2. Rientrano, in particolare, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i seguenti compiti:

- a) la programmazione, progettazione e gestione relativamente ad assegnazioni statali e comunitarie;
- b) la gestione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro;
- c) la progettazione, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro (SIRL) e del nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;
- d) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;
- e) la composizione delle vertenze collettive di lavoro a livello regionale, anche nell'ambito delle procedure di mobilità, ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;
- f) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali a livello regionale per la valutazione della rappresentatività;
- g) l'avviamento a selezione, interprovinciale o regionale, presso le pubbliche amministrazioni;
- h) la concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e l'iscrizione nella relativa lista;
- i) le autorizzazioni ai soggetti formativi privati, che promuovono tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
- j) gli adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- k) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);
- l) l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e la tenuta del relativo elenco regionale;
- m) l'autorizzazione a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
- n) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;
- o) gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), nonché ogni altro adempimento connesso all'erogazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale, la cui disciplina sia attribuita alle Regioni;
- p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 3

(Programma triennale regionale di politica del lavoro)

1. La Regione, mediante il Programma triennale regionale di politica del lavoro, di seguito denominato Programma triennale:

- a) individua le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire con priorità e le tipologie degli interventi da effettuare;
- b) definisce, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, l'entità e la durata degli incentivi;
- c) definisce gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;
- d) si raccorda con la programmazione regionale in materia di economia, politiche sociali e sistema formativo;
- e) costituisce riferimento per la definizione dell'azione delle Province.

2. Il Programma triennale è predisposto e aggiornato in armonia con la programmazione regionale dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale effettuate dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro. Il Programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione, previa concertazione con le parti sociali e sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5.

3. Il Programma triennale e i suoi aggiornamenti sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, l'Assessore competente in materia di lavoro trasmette il Programma triennale al Consiglio regionale per un parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Programma stesso.

5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono accompagnati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.

6. I Regolamenti di cui al comma 5 sono approvati previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

7. La competente Commissione consiliare, nel rendere il parere di cui al comma 6, si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal relativo parere.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 3.

3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Programma triennale.

Art. 5

(Commissione regionale per il lavoro)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sul Programma triennale, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
- b) gli Assessori competenti in materia di lavoro di ciascuna Provincia;
- c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) il consigliere regionale di parità;
- f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;
- g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
- h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.

4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. La Commissione regionale si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.

7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, e il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

Art. 6

(Comitato di coordinamento interistituzionale)

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento tra Regione e Province in tema di politica del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro è istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale, di seguito denominato Comitato.

2. In particolare il Comitato costituisce la sede in cui si definiscono le intese rispetto alle competenze attri-

buite alle Province ed esprime parere obbligatorio rispetto alle funzioni di regolamentazione nelle materie attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 7.

3. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e dagli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro.

4. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due Assessori provinciali.

5. Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, possono partecipare gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, attività produttive, salute e protezione sociale, al fine di favorire l'integrazione tra i rispettivi indirizzi di politica regionale, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

7. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro tecnici di coordinamento tra uffici della Regione e delle Province ed eventuali altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile, sia per assicurare l'attuazione di quanto stabilito dal Comitato stesso sia per esigenze di raccordo tra gli uffici su temi specifici, con obbligo periodico di relazione al Comitato medesimo.

8. Il coordinamento dei gruppi di lavoro è svolto dal rappresentante della Regione e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.

Art. 7

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, in conformità al Programma triennale e agli indirizzi della Regione, esercitano funzioni e compiti in materia di:

- a) politica attiva del lavoro;
- b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
- c) conciliazione delle controversie di lavoro;
- d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), e successive modifiche;
- e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale.

2. Nell'ambito degli indirizzi regionali per l'attuazione delle politiche del lavoro, le Province adottano programmi annuali integrati con gli altri strumenti di programmazione territoriale in materia sociale, educativa e formativa.

3. Le Province promuovono la costruzione di reti di servizio con i soggetti pubblici e privati che operano nel loro territorio.

4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma triennale, la Regione individua con Regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie di cui al comma 1, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni.

Art. 8

(Commissioni provinciali per il lavoro)

1. Presso le Province sono istituite le Commissioni provinciali per il lavoro, di seguito denominate Commissioni provinciali.

2. Le Commissioni provinciali sono costituite dalle Province, che ne determinano le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

3. La composizione delle Commissioni provinciali deve comunque prevedere:

- a) una rappresentanza paritetica delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) il consigliere provinciale di parità di cui all'articolo 18;
- c) rappresentanti di categorie e di associazioni di tutela dei disabili.

CAPO II

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale

Art. 9

(Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale)

1. È istituita l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominata Agenzia, con sede in Trieste.

2. L'Agenzia è un ente funzionale della Regione, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e svolge le seguenti funzioni:

- a) assistenza tecnica all'Assessore e alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione a supporto dello svolgimento delle funzioni e compiti in materia di programmazione regionale e gestione delle politiche regionali del lavoro e della formazione e dell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge;
- b) monitoraggio e supporto alla valutazione dell'efficacia delle politiche in materia di lavoro e formazione, promuovendo l'innovazione nei due settori;
- c) osservazione del mercato del lavoro, con funzione di analisi del medesimo, monitoraggio delle attività svolte dalla Regione e dalle Province e predisposizione del rapporto annuale sull'occupazione nel territorio regionale;
- d) progettazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro e del relativo collegamento con la Borsa nazionale continua del lavoro;
- e) assistenza tecnica alle Province, nell'ambito delle materie di propria competenza, nel campo delle politiche del lavoro;
- f) attività di supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi a livello regionale e interprovinciale, in attuazione della presente legge, da realizzarsi anche in collaborazione con altre Regioni o Stati;
- g) ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata dalla Giunta regionale.

3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e di studio connesse allo svolgimento delle proprie funzioni l'Agenzia può stipulare convenzioni con Università degli studi, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati. Per la medesima finalità l'Agenzia può stipulare contratti di diritto privato con esperti.

4. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di politica del lavoro e formazione professionale, designati con decreto del Direttore dell'Agenzia su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, per lo svolgimento delle attività di osservazione del mercato del lavoro, di monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro e formazione professionale, nonché per la predisposizione del rapporto annuale sull'occupazione nel territorio regionale.

5. Con il decreto di cui al comma 4 è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei componenti del Comitato scientifico.

Art. 10

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11

(Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia. All'atto della nomina del Direttore la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa e del raggiungimento degli obiettivi per la stessa previsti dal Programma triennale, nonché della gestione dell'Agenzia.

3. Il Direttore provvede alla gestione dell'Agenzia e in particolare:

- a) all'adozione dei bilanci di previsione pluriennale e annuale e del conto consuntivo;
- b) all'adozione del Regolamento di organizzazione;
- c) alla definizione e adozione dei programmi di intervento;
- d) alla gestione del personale, compresa la definizione e adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti;
- e) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
- f) alla stipulazione e all'approvazione di contratti e convenzioni;
- g) allo svolgimento di ogni altro incarico ad esso attribuito dalla Giunta regionale.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato dal contratto di diritto privato, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 12

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e nominati con decreto del Presidente della Regione.

2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Regione.

3. Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

4. Per l'espletamento della propria attività al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della con-

tabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 13

(Personale)

1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

2. L'Agenzia si avvale altresì di personale proprio assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile, per figure di elevata professionalità e con competenze specifiche.

Art. 14

(Dotazioni finanziarie e patrimoniali)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) il fondo di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
- b) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, associazioni e privati;
- c) qualunque altro introito concernente la gestione e la finalità dell'Agenzia.

2. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dell'Agenzia i beni immobili e mobili necessari per il funzionamento degli uffici.

Art. 15

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
- b) il Regolamento di organizzazione e la pianta organica, e le loro modifiche;
- c) i programmi di intervento.

2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di lavoro, che ne cura l'istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l'approvazione o il diniego, gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Agenzia.

CAPO III

Consigliere regionale e consiglieri provinciali di parità

Art. 16

(Consigliere regionale di parità)

1. In attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e

dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è nominato il consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

2. Il consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

3. Il mandato del consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consigliere di parità.

4. Il consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 196/2000, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 3, commi 1, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo 196/2000.

5. Il consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nonché alla concertazione regionale.

Art. 17

(Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)

1. Il consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. L'ufficio del consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attività da svolgere vengono individuati dal consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.

3. La Regione fornisce al consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentito il consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.

4. Al consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni al consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.

Art. 18

(Consiglieri provinciali di parità)

1. Le Province nominano il consigliere provinciale di parità, dandone comunicazione al consigliere regionale di parità.

2. Il consigliere provinciale di parità è componente della Commissione provinciale per il lavoro e dell'organismo di pari opportunità provinciale.

3. Il consigliere provinciale di parità ha sede presso la Provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni. Ad esso si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.

Art. 19

(Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità e rete regionale dei consiglieri di parità)

1. Il Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 196/2000.

2. La Giunta regionale, sentito il consigliere di parità, provvede a fissare i criteri e le modalità di ripartizione delle somme attribuite dallo Stato agli uffici dei consiglieri di parità della Regione medesima e delle Province. Con Regolamento regionale, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti altresì termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate al consigliere regionale di parità.

3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.

4. La rete regionale si riunisce almeno tre volte all'anno, secondo le modalità stabilite con Regolamento regionale, in conformità al decreto legislativo 196/2000.

Art. 20

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo trova applicazione, ove compatibile, il decreto legislativo 196/2000.

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

CAPO I

Sistema regionale dei servizi per l'impiego

Art. 21

(Centri per l'impiego e gestione del lavoro locale)

1. Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego" le seguenti funzioni:

- a) attività di accoglienza e di orientamento al lavoro per le persone;
- b) consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;
- d) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo rivolta sia ai lavoratori che alle imprese;
- e) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
- f) accompagnamento all'inserimento, al collocamento mirato e al mantenimento al lavoro per i disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e delle disposizioni di cui alla presente legge;
- g) accompagnamento all'inserimento per le persone in condizione di svantaggio personale e sociale;
- h) adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005;
- j) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi di formazione professionale;
- k) funzioni amministrative connesse al collocamento e funzioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modifiche;

- l) certificazione dello stato di disoccupazione;
- m) ricevimento e gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;
- n) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione;
- o) tenuta delle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche;
- p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e al soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese, garantendo l'attuazione del principio di parità di genere.

2. Le Province svolgono altresì, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, le seguenti funzioni per la gestione del mercato del lavoro locale:

- a) la composizione delle vertenze collettive di lavoro e nell'ambito delle procedure di mobilità, a livello provinciale, quando richiesto dalla normativa o dalle parti interessate;
- b) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali a livello provinciale per la valutazione della rappresentatività ai fini della costituzione di organi collegiali a livello provinciale;
- c) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
- d) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
- e) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;
- f) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/1991, ai fini dell'eventuale convocazione d'ufficio delle parti in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima;
- g) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
- h) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- i) la ricezione delle richieste di convocazione di vertenze in ambito provinciale e cura delle vertenze;
- j) il rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998, e successive modifiche.

3. I servizi erogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono resi gratuitamente in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 22

(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con Regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.

2. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35,

comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'impiego competente per territorio.

3. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, qualora l'ambito territoriale del soggetto richiedente comprenda un territorio sul quale insistono più Centri per l'impiego della stessa Provincia o di Province diverse, la richiesta di cui al comma 2 è rivolta, rispettivamente, alla Provincia interessata o alla Regione, per la redazione della graduatoria unica integrata.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 possono procedere autonomamente all'individuazione del personale da avviare a selezione nel rispetto e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di cui al comma 1.

5. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5/2005 dopo le parole: «a concorsi» sono aggiunte le seguenti: «e a selezioni».

Art. 23

(Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), determina con Regolamento le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

2. La Regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 24

(Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione o delle Province, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.

3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.

4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce:

- a) le procedure per l'accreditamento;
- b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
- c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
- d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
- e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l'accreditamento;

- g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
- h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.

6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.

7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.

Art. 25

(Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)

1. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, unitamente a criteri di cooperazione, integrazione e qualità, valutati oggettivamente anche sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;
- b) motivata impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare;
- c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione e alle Province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.

2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 26

(Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)

1. Le Province e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.

2. La Giunta regionale, al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, disciplina, sentite le Province e la Commissione regionale per il lavoro e nel rispetto di quanto previsto nel Programma triennale, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i Centri per l'impiego.

3. Con Regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.

4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.

Art. 27

(Orientamento)

1. La Regione promuove l'orientamento delle persone come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione alla ricerca occupazionale, al re-inserimento lavorativo e ai processi di transizione e crescita professionale, nonché all'autoimprenditorialità e all'avvio di imprese come strumenti di occupazione.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, per il tramite delle strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e successive modifiche, persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, disciplina gli standard essenziali dei servizi per l'orientamento al lavoro erogati dalle Province attraverso i Centri per l'impiego.

4. Nell'ambito del Programma triennale la Regione definisce interventi di sostegno per il potenziamento della rete pubblica dei servizi di orientamento al lavoro.

Art. 28

(Sistema informativo regionale lavoro)

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato "Sistema informativo regionale lavoro", operante nell'ambito del sistema informativo elettronico regionale (SIER).

2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce per le Province lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego del proprio territorio.

3. L'Agenzia:

- a) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale lavoro con il Sistema informativo lavoro nazionale e con la Borsa nazionale continua del lavoro, sovrintendendo alla realizzazione, conduzione e manutenzione degli stessi in ambito regionale;
- b) dispone le necessarie connessioni con la rete regionale dei servizi per l'impiego;
- c) cura la cooperazione con la rete europea dei servizi all'impiego EURES (European Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.

4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, l'Agenzia:

- a) organizza, in collaborazione con le Province, il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse e propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
- b) organizza, in collaborazione con le Province, la formazione continua del personale dei Centri per l'impiego, al fine di consentire la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo.

5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale.

6. I dati anagrafici necessari per l'attuazione del Sistema informativo regionale lavoro vengono estratti dai dati resi disponibili dai Comuni nell'ambito della procedura relativa alla gestione delle Carte dei Servizi. I dati vengono utilizzati e messi a disposizione della rete dei servizi per l'impiego, nonché delle scuole e del sistema della formazione professionale.

TITOLO III
POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO

CAPO I

Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali

Art. 29

(Finalità e destinatari)

1. La Regione, nell'ambito del Programma triennale, sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

- a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;
- b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

2. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

3. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono le persone di età superiore a quarantacinque anni, gli altri soggetti individuati dall'articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le altre categorie di soggetti eventualmente individuate dal Programma triennale.

Art. 30

(Promozione dell'occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b).

2. Gli incentivi, salvo particolari eccezioni definite con Regolamento regionale, sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e possono anche sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale.

Art. 31

(Promozione di nuove attività imprenditoriali)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all'acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

Art. 32

(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, purchè l'inserimento avvenga nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 33

(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento realizzati dall'Agenzia e dalle Province, che prevedono, in particolare:

- a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;
- b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);
- c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con Regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

Art. 34

(Politiche per il prolungamento della vita attiva)

1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:

- a) incentivi al prolungamento della vita attiva;
- b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;
- c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati.

Art. 35

(Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)

1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione o delle Province, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

- a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;
- b) stipula di una convenzione con le Province, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;
- c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;
- e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. La Giunta regionale, sentite le Province e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:

- a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;
- b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;

- c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;
- d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;
- e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.

CAPO II

Inserimento lavorativo delle persone disabili

Art. 36

(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili)

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone disabili.

3. Nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 3 sono definiti gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone disabili.

Art. 37

(Compiti della Regione)

1. Al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

- a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;
- b) gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
- c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'articolo 36, comma 2, nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
- d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo e i relativi percorsi formativi;
- e) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999 e delle somme stanziata dalla Regione per l'integrazione dei Fondi provinciali di cui all'articolo 39, comma 2, lettera d).

2. Con Regolamento regionale sono definiti:

- a) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;
- b) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;
- c) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999.

Art. 38

(Compiti delle Province)

1. Le Province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, e in particolare provvedono:

- a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili;
- b) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;
- c) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;
- d) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;
- e) all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse dei Fondi provinciali;
- f) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999.

2. Le Province istituiscono comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.

3. Il comitato tecnico concorre altresì alla progettazione delle linee di intervento provinciali per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

Art. 39

(Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili)

1. Ciascuna Provincia istituisce il Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo provinciale.

2. Il Fondo provinciale è alimentato:

- a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
- b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;
- c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati con riferimento ai rispettivi territori provinciali;
- d) dalle somme stanziare dalla Regione.

Art. 40

(Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le convenzioni stipulate in via sperimentale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, previo parere positivo degli uffici competenti per il collocamento mirato dei disabili, sono validate dalla Regione sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la validazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:

- a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

- b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni e che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale;
- c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;
- d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.

Art. 41

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 41/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 41/1996 le parole: «con riguardo, fra l'altro, alla promozione delle iniziative previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17» sono soppresse.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 41/1996)

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituita dalla seguente:

«i) attività volte a sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa.».

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituito dal seguente:

«7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3.».

Art. 43

(Integrazioni alla legge regionale 41/1996)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 41/1996 è inserito il seguente:

«Art. 13 bis

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.

2. La Consulta formula pareri nell'ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:

- a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;
- b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;
- c) promozione dell'inserimento lavorativo;
- d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;
- e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;
- f) realizzazione di attività sportive e ricreative.

3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie.

4. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo annuo nella misura massima di 25.000 euro per le spese di funzionamento.

6. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 5, la Consulta presenta alla Direzione centrale della salute e protezione sociale entro il 31 marzo di ogni anno apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.».

2. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 41/1996 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14 bis

(Servizi di integrazione lavorativa)

1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.

2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con le Province e i loro servizi per l'impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.

3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.

Art. 14 ter

(Percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:

- a) percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
- b) l'inserimento socio-lavorativo rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente l'inserimento a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma rende comunque praticabile il mantenimento nell'ambiente di lavoro.

2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.

3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), che prevedono periodi di permanenza in normali luoghi di lavoro, spetta un incentivo pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

5. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.

6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.

Art. 14 quater

(Modalità contributive e di rendicontazione)

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis trasmettono alla Direzione centrale della salute e protezione sociale apposita istanza di finanziamento corredata di un programma triennale degli interventi soggetto ad aggiornamento annuale.

2. Il programma contiene l'indicazione dei progetti proposti e il relativo preventivo di spesa.

3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che provvede sulla loro base al riparto annuale dei finanziamenti disponibili su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare dei finanziamenti.

5. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione.

6. I relativi rendiconti, contenenti l'elenco dei beneficiari e delle spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.».

Art. 44

(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

CAPO III

Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

Art. 45

(Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;
- b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
- c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
- d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.

2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:

- a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con i diversi livelli istituzionali coinvolti e con le parti sociali;
- b) svolge, attraverso l'Agencia e con la collaborazione delle Province, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

Art. 46

(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)

1. In presenza di situazioni di segnalate gravi difficoltà occupazionali connesse a rilevanti situazioni negative settoriali o territoriali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione con tutte le parti sociali.

2. In sede di concertazione sono accertati l'effettiva sussistenza e l'ambito territoriale o settoriale della situazione di grave difficoltà occupazionale. Sono altresì individuate le parti sociali per la soluzione della situazione di grave difficoltà occupazionale.

3. A seguito delle valutazioni di cui al comma 2, ove in tale sede sia stata individuata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà occupazionale di notevole rilievo, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente lo stato di grave difficoltà occupazionale e promuove, attraverso l'Agencia e con il concorso delle parti sociali, delle Province, di altri enti pubblici e delle imprese interessate, la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale e la sua realizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

Art. 47

(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

- a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
- b) progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei Centri per l'impiego;
- c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale, nonché ulteriori misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 31;
- d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese e degli enti locali al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. L'Agencia, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'orientamento, nelle azioni di ricollocazione e di riqualificazione dei lavoratori adulti e nella animazione economica, il quale può svolgere, altresì, attività di supporto all'attività dei Centri per l'impiego nella realizzazione delle azioni previste nel Piano.

3. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

4. Sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale il Piano può essere predisposto anche da una Provincia qualora la situazione di grave crisi riguardi esclusivamente il suo territorio. La Provincia trasmette il Piano all'Assessore regionale competente in materia di lavoro che lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione. La Provincia attua il Piano approvato dalla Giunta regionale anche avvalendosi dell'Agencia.

Art. 48

(Interventi)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, sulla base di indirizzi contenuti nel Programma triennale, l'attuazione del Piano di cui all'articolo 47 può prevedere, in particolare, i seguenti interventi:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalle Province in conformità al Regolamento regionale.

3. In fase di prima attuazione il Regolamento di cui al comma 2 può essere adottato anche in assenza del Programma triennale di cui all'articolo 3.

4. La Regione sostiene altresì la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento degli interventi attuativi del Piano di cui all'articolo 47.

CAPO IV

Qualità del lavoro

Art. 49

(Parità di genere)

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione per le lavoratrici.

2. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera.

Art. 50

(Conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro)

1. La Regione, per gli obiettivi di cui all'articolo 49, d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:

- a) sviluppo di servizi di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche sociali;
- b) promozione di piani aziendali e territoriali rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori finalizzati ad agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, mediante orari di lavoro flessibili, forme di incentivazione di lavoro a tempo parziale e di telelavoro, facilitazione dell'accesso ai servizi, anche aziendali, di cura e assistenza familiare;
- c) percorsi formativi specifici;
- d) misure a favore di persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare;

- e) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari.

Art. 51

(Responsabilità sociale dell'impresa)

1. La Regione e le Province promuovono l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale iniziative imprenditoriali anche concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che siano finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali e a favorire la parità di genere.

CAPO V

Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Art. 52

(Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:

- a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;
- b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;
- c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;
- d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 53

(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)

1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 18 ot-

tobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come inserito dall'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n.73, e successive modifiche, con le articolazioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 54

(Sicurezza sul lavoro)

1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale, il programma degli interventi dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, tenendo conto delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. Il programma individua gli obiettivi e le priorità degli interventi nel campo della sicurezza; promuove, inoltre, il rispetto e la tutela dei diritti del lavoratore all'interno dei luoghi di lavoro; indica i risultati attesi e, di anno in anno, ne segnala il grado di attuazione.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2002, n. 3926.

3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita all'Agenzia regionale della sanità che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro, tramite le rispettive Direzioni centrali competenti, e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 55

(Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)

1. I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con Regolamento regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 56

(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;
- b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpellato, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;
- c) riceve annualmente dall'Agenzia regionale della sanità il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.

2. Per la stesura del rapporto di cui al comma 1, lettera c), l'Agenzia regionale della sanità si avvale dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari.

TITOLO IV

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

Internazionalizzazione del mercato del lavoro

Art. 57

(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con quelli dell'Europa centro-orientale e dei Balcani, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.

2. La Regione promuove la costituzione di reti internazionali tra i servizi per l'impiego e i corrispondenti servizi di altri Stati, al fine di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze. La Regione, in particolare, può concorrere al sostegno delle spese relative all'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi all'impiego EURES (European Employment Services).

3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini, nonché il miglioramento e l'integrazione dei servizi locali.

Art. 58

(Apposizione del visto e approvazione dei progetti formativi)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2005 è inserito il seguente:

«5 bis. La Regione provvede all'apposizione del visto e all'approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, secondo le modalità stabilite con Regolamento regionale.».

Art. 59

(Inserimento lavorativo e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri)

1. All'articolo 26 della legge regionale 5/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole «ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18».
- b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di cittadini stranieri assegnate dallo Stato e per la presentazione delle domande di autorizzazione sono definite con Regolamento regionale.».

TITOLO V
LAVORO E FORMAZIONE

CAPO I

Lavoro e formazione

Art. 60

(Formazione e politiche del lavoro)

1. La Regione favorisce l'integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell'Università e mediante il Programma triennale individua gli strumenti per il loro raccordo.

2. Il sistema formativo regionale promuove l'incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell'innovazione e della competitività dell'economia regionale.

3. La Regione sostiene con percorsi formativi personalizzati le persone sul mercato del lavoro e, in particolare, promuove e incentiva:

- a) interventi di formazione finalizzati a favorire l'inserimento, il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, persone a rischio di disoccupazione, soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione;
- b) interventi formativi rivolti a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- c) interventi di formazione tesi a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori attraverso percorsi di formazione continua e di formazione permanente secondo una logica di apprendimento lungo l'arco della vita;
- d) interventi di formazione tesi ad acquisire nuove capacità professionali rispetto a quelle non più richieste dal mercato del lavoro.

4. La Regione promuove la realizzazione di un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso la formazione formale e non formale.

Art. 61

(Aspetti formativi del contratto di apprendistato)

1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio Regolamento gli aspetti formativi del contratto di apprendistato e in particolare:

- a) i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative e d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo quanto stabilito dall'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 276/2003;
- b) i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze, in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 276/2003;
- c) i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le Università e le altre istituzioni formative;
- d) i criteri e le modalità di finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico e privato.

2. La Regione comunica agli enti pubblici competenti i risultati delle verifiche e dei controlli relativi all'effettiva erogazione della formazione.

Art. 62

(Principi comuni in materia di apprendistato)

1. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti tiene conto dei seguenti principi:

- a) la formazione formale deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile; la formazione formale è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e non alla produzione di beni e servizi e si svolge in un ambiente distinto da quello finalizzato prioritariamente alla produzione di beni o servizi;
- b) la formazione formale deve essere effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa individuati dalla Regione, secondo l'articolazione definita, in concorso con le parti sociali, in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi;
- c) il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste;
- d) nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a quindici dipendenti il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dal datore di lavoro;
- e) il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista;
- f) il tutor aziendale supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale e viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime, quali:
 - 1) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
 - 2) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;
 - 3) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;
 - 4) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

Art. 63

(Tirocini formativi)

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO

CAPO I

Interventi per il sostegno al credito e al reddito

Art. 64

(Forme di sostegno al credito dei lavoratori)

1. La Regione sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con Regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.

2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l'istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.

Art. 65

(Interventi per il sostegno al reddito)

1. La Regione interviene a supporto di piani realizzati dagli enti bilaterali per il sostegno al reddito dei lavoratori che siano privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale.

2. L'intervento della Regione può avere carattere esclusivamente integrativo, secondo le condizioni definite con Regolamento, ed è finalizzato all'erogazione di borse di studio a quei lavoratori che nell'ambito dei piani suddetti partecipano ad attività formative o a sostenere accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione tramite l'utilizzo di orari di lavoro flessibile.

3. La Regione sostiene la sperimentazione di iniziative, realizzate con la partecipazione delle forze sociali e il concorso di imprese e di lavoratori, tese a garantire forme di sostegno al reddito a lavoratori in difficoltà con particolare riguardo a quelli svantaggiati e a rischio di esclusione sociale.

TITOLO VII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2005

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 7/2005

Art. 66

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione regionale per il lavoro»;
- b) al comma 2, lettera c), le parole: «all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia regionale del lavoro e della forma-

zione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 - (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)».

Art. 67

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: «La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18»;
- b) ai commi 2 e 3 le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione regionale per il lavoro»;
- c) nella rubrica le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione regionale per il lavoro».

Art. 68

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2005)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Funzioni dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale)

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 svolge, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.

2. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, altresì:

- a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
- b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
- c) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l'Agenzia può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.».

Art. 69

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 le parole: «al direttore» è sostituita dalle seguenti: «alla Direzione».

Art. 70

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: «Osservatorio regionale sul mercato del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale».

Art. 71

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 8 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione regionale per il lavoro»;
- b) al comma 4 le parole: «dell'articolo 3 della legge regionale 20/2003, come integrato dall'articolo 5,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5».

TITOLO VIII

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

CAPO I

Norme finali e transitorie

Art. 72

(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro e previa diffida, adotta i provvedimenti, anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.

Art. 73

(Beni mobili e immobili)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle Province, l'Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente delle Province stesse:

- a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;
- b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;
- c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese a carico delle Province per il funzionamento e il mantenimento degli uffici di cui al comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione alle Province delle risorse annualmente stanziare a bilancio per le finalità di cui al comma 2.

Art. 74

(Personale)

1. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione - Enti locali, le Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale regionale assegnato alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Completata l'attuazione contrattuale del comparto unico, la Regione adotta gli atti necessari al trasferimento del personale di cui al comma 1 alle dipendenze delle Province con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione-Enti locali.

Art. 75

(Trattamento dei dati personali)

1. La Regione, l'Agenzia e le Province, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari del trattamento dei dati personali ciascuna nell'ambito delle funzioni da esse esercitate ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare di quelle di cui al capo II, titolo III, parte I, del medesimo decreto.

3. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al trattamento di dati sensibili:

- a) l'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di rifugio e sullo stato di rifugiato;
- b) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizi del relativo mandato;
- c) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
- d) l'applicazione della disciplina in materia di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- e) l'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici e agevolazioni;
- f) l'applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;
- g) l'applicazione della disciplina in materia di abilitazione e tenuta di albi;
- h) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;
- i) l'applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- j) l'applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;
- k) l'applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni;
- l) il monitoraggio sulla corretta applicazione delle discipline di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i) e j), svolto anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti e trattati ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro o formazione professionale.

4. La Regione, l'Agenzia e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.

5. I Comuni sono autorizzati a comunicare alla Regione e all'Agenzia i dati anagrafici necessari per la finalità di cui all'articolo 28, comma 6.

6. La Regione, l'Agenzia e le Province sono autorizzate a trattare i dati di cui al comma 5 e, in particolare, a metterli a disposizione della rete dei servizi per l'impiego e del sistema scolastico e della formazione professionale

Art. 76

(Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano)

1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).

2. Le domande di concessione delle indennità di cui al comma 1 sono presentate alle Province. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 379/1994.

Art. 77

(Norme comuni per la concessioni degli incentivi)

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono erogati dalle Province, salvo che la legge o il Programma triennale dispongano diversamente.

2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi del Programma triennale e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

3. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- b) mancato ricorso, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.

5. I Regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.

6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia, e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dal Regolamento (CE) n. 2204/2002, oppure in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

7. Gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi comunitari sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti ad essi connessi.

Art. 78

(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
- b) l'articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
- c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
- d) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione e artigianato);
- e) i commi da 1 a 12 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
- f) l'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
- g) i commi 10, 11, 12, 123 e 130 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- h) la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale), ad eccezione dell'articolo 11;
- i) i commi 19 e 20 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- j) i commi da 1 a 16, 23, 25 e 26 dell'articolo 4 e i commi 44, 45 e 46 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
- k) il comma 8 dell'articolo 2 e i commi da 1 a 4 e 7 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- l) l'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
- m) i commi da 51 a 54 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- n) i commi 38 e 39 dell'articolo 3 e i commi 52 e 53 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
- o) i commi 1 e da 3 a 13 dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
- p) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ad eccezione dell'articolo 18;
- q) i commi 36, 36 bis e 37 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
- r) i commi 27 e 28 dell'articolo 2 e il comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

s) l'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

2. A far data dall'1 gennaio 2006, è abrogata la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate).

Art. 79

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall'articolo 3 della legge regionale 20/2003.

4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.

5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del Programma triennale.

6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.

7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.

8. Fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al capo II della legge regionale 20/2003.

9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.

10. Il Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2003 rimane in carica e continua a svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 20/2003 fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia.

11. Le somme già assegnate alle Province per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2003, possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo I del titolo III della presente legge.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l'1 gennaio 2006.

13. Con riferimento agli interventi programmati per l'anno 2006, il termine per la presentazione alla Direzione centrale della salute e protezione sociale dell'istanza di finanziamento di cui all'articolo 14 quater, comma 1, della legge regionale 41/1996, come introdotto dall'articolo 43, è fissato al 31 gennaio 2006.

14. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

CAPO II

Norme finanziarie

Art. 80

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione «Interventi per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro» con lo stanziamento di 25.000 euro.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 44 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime» con lo stanziamento di 1 milione di euro.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 13, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), con riferimento agli interventi previsti all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8490 (2.1.155.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Fondo di dotazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale» con lo stanziamento di 200.000 euro.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità».

7. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il potenziamento dell'orientamento al lavoro» con lo stanziamento di 190.000 euro.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2005.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8532 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8488 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 42, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4784 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come inserito dall'articolo 43, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 41/1996, come inseriti dall'articolo 43, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4789 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 4, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8493 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per l'attuazione del Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale» con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2005.

16. Per le finalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 è autorizzata la spesa di 175.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8495 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il miglioramento della qualità del lavoro» con lo stanziamento di 175.000 euro per l'anno 2005.

17. Per le finalità previste dagli articoli 52 e 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8496 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare» con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 57, comma 2, relativamente alle spese per l'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi all'impiego EURES fanno carico all'unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «-EURALP» sono soppresse.

19. Per le finalità previste dagli articoli 64 e 65 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8499 (2.1.161.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il sostegno al credito e al reddito dei lavoratori» con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2005.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 73, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. Per le finalità previste dall'articolo 76 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 con riferimento al capitolo 8500 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 162/1992, ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI)» con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.

22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 79, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. All'onere complessivo di 3.150.000 euro per l'anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 19 e 21, si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:

- a) storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 - capitolo 8008 di 1.350.000 euro per l'anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005;
- b) storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.2.345 - capitolo 8009 di 300.000 euro per l'anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005;
- c) prelevamento di 1.500.000 euro per l'anno 2005, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 926 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 2005

per Il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, è il seguente:

Art. 2

(Modalità di attivazione)

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c) provveditorati agli studi;
- d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione.

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, è il seguente:

Art. 1

(Albo professionale)

1. L'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, è il seguente:

Art. 2

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
2. L'albo è articolato a livello regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.

- Il testo dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è il seguente:

Art. 20

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 189/2002, e modificato dall'articolo 80, comma 11, della legge 289/2002, è il seguente:

Art. 22

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel Regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle infor-

mazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il Regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

Art. 24

(Lavoro stagionale)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorso dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

- Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

Art. 27

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il Regolamento disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- r bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Nota all'articolo 11

- Il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», è pubblicato sul supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004 al Bollettino Ufficiale n. 36 dell'8 settembre 2004.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è il seguente:

Art. 1

(Registro dei revisori contabili)

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

Nota all'articolo 16

- Il testo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, è il seguente:

Art. 1

(Consigliere e consiglieri di parità)

1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

Art. 3

(Compiti e funzioni)

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
- c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
- e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

- f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
- h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli Enti locali.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale del Collegio istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125; alla promozione e realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 196/2000 è il seguente:

Art. 9

(Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)

1. È istituito il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, ai compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal presente decreto. È altresì destinato a finanziare le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 4 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 3, diversi da quelli relativi al personale. Le Regioni e le Province possono integrare le risorse provenienti dal Fondo con risorse proprie.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota pari al 30% è riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 4;
- b) la restante quota del 70% è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse deve comunque essere effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 4, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, da un rappresentante della direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposta all'amministrazione del Fondo per l'occupazione, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappre-

sentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 4. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, come modificato dall'articolo 59, è il seguente:

Art. 26

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. Le Province, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.

3. Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. *Le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di cittadini stranieri assegnate dallo Stato e per la presentazione delle domande di autorizzazione sono definite con Regolamento regionale.*

5. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli Enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.

6. La Regione promuove iniziative per favorire la mobilità dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dell'Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti Stati o loro Regioni.

7. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

8. Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all'Elenco di cui all'articolo 25, comma 6, e in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

- Il testo dell'articolo 411 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 533/1973, e modificato dall'articolo 81 del decreto legislativo 51/1998, è il seguente:

Art. 411

(Processo verbale di conciliazione)

Se la conciliazione verbale riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 223/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 151/1997, è il seguente:

Art. 4

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4 bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

- Il testo dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è il seguente:

Art. 7

(Sanzioni disciplinari)

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

- Per il testo degli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge 223/1991, è il seguente:

Art. 16

(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle Regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 145/2002, è il seguente:

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:

Art. 2

(Funzioni e compiti conferiti)

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

- omissis -

- i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

- omissis -

- Il testo dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 è il seguente:

Art. 35

(Reclutamento del personale)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 5/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Accesso al pubblico impiego)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, è riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi e a selezioni per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 251/2004, è il seguente:

Art. 6

(Regimi particolari di autorizzazione)

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

7. La Regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 4, comma 1.

8 bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre Regioni.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) "aiuto": qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) "piccola o media impresa", un'impresa quale definita all'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001;
- c) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- d) "intensità netta dell'aiuto", l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;
- e) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- f) "lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
 - i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
 - iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
 - iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
 - v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
 - vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

- viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
 - ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
 - x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
 - xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
- g) "lavoratore disabile":
- i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o
 - ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
- h) "lavoro protetto", un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50% dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;
- i) "costi salariali", incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:
- i) la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta, e
 - ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;
- j) un posto di lavoro è "connesso alla realizzazione di un progetto di investimento" se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso;
- k) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa ad una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
- l) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

- Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 193/2000, è il seguente:

Art. 4

(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

- omissis -

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003, come modificato dall'articolo 1 bis del decreto legge 35/2005, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 80/2005, è il seguente:

Art. 13

(Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato)

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di *workfare*, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

- a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
- b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:

- a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenta regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
- b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

6. ABROGATO

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Note all'articolo 37

- Il testo degli articoli 11, 13 e 8 della legge 68/1999 è il seguente:

Art. 11

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 13

(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

- a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
- b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
- c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 8

(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 68/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 78, comma 9, della legge 388/2000, è il seguente:

Art. 5

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le Regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Nota all'articolo 38

- Per il testo dell'articolo 13 della legge 68/1999, vedi nota all'articolo 37.

Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 15 della legge 68/1999 è il seguente:

Art. 15 (Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge 68/1999, vedi nota all'articolo 37.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

Art. 14 (Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;

- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale del 25 settembre 1996, n. 41, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Compiti delle Province)

1. Le Province svolgono, in materia di tutela delle persone handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente normativa.

2. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, le Province svolgono i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare un'idonea dislocazione dei presidi e dei servizi; possono partecipare ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonché promuovere iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale nell'attività di vigilanza e di verifica.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;
- f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
- g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- h) centri residenziali per gravi e gravissimi;
- i) *attività volte a sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa.*

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalità e articolazioni territoriali:

- a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;

b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purché vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.

4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) può essere riferita all'ambito di più Aziende per i servizi sanitari, purché vi concorra la maggioranza dei Comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente.

5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) può essere esercitata anche in aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.

6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), è disciplinato dall'articolo 14.

7. *Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3.*

8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.

9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Equipres multidisciplinari di cui all'articolo 8, secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985 è il seguente:

Art. 2

(Abilitazione alla funzione di centralinista)

- omissis -

7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

- omissis -

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come inserito dall'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, e ulteriormente sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2002, n. 266, è il seguente:

Art. 1 bis

(Emersione progressiva)

1. In ogni capoluogo di Provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La Regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il Comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle Direzioni provinciali del lavoro.

1 bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

- a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
- b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei;
- c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
- d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove non già presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.

4. ABROGATO

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

- a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
- b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
- c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
- d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

5 bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.

Nota all'articolo 54

- La delibera della Giunta regionale del 19 novembre 2002, n. 3926, reca: «Legge regionale 23/2002, articolo 3, comma 3. Programma degli interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - Attività Unità Operativa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL) delle Aziende per i servizi sanitari».

Note all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 5/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Formazione)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, nonché corsi di formazione per l'organizzazione delle attività svolte dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

3. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento tra Enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

5. Nell'ambito della normativa statale in materia, l'Amministrazione regionale stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale. L'Amministrazione regionale, altresì, promuove e sostiene progetti che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni.

5 bis. La Regione provvede all'apposizione del visto e all'approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998, e successive modifiche, secondo le modalità stabilite con Regolamento regionale.

6. È istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la direzione centrale competente in materia immigrazione. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.

7. Con Regolamento regionale, proposto di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:

- a) le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 6;
- b) i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- c) gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- d) le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco.

8. L'Amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed enti per l'immigrazione.

- Il testo dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

Art. 27

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il Regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- r bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

- omissis -

Nota all'articolo 59

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 5/2005, vedi nota all'articolo 21.

Note all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

Art. 48

(Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:

- a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
- b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
- c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
- d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
- d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
- e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
- f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

- Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 276/2003, come modificato dall'articolo 13, comma 13 bis, del decreto legge 35/2005, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 80/2005, è il seguente:

Art. 49

(Apprendistato professionalizzante)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:

- a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
- b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

- c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
- d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;
- e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
- b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
- c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
- d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
- e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

5 bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Punti di Ascolto)

1. I Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, devono garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'INAIL, fornire ogni utile informazione alla *Commissione regionale per il lavoro* integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di cui all'articolo 4.

2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:

- a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;
- b) promuovono l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
- c) forniscono all'*Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)*, ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione.

3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.

4. Presso ogni singola Azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi SPSAL, è istituito un Punto di Ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'Azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'Azienda sanitaria medesima:

- a) un medico specialista in medicina del lavoro;
- b) un medico specialista in medicina legale;
- c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;
- d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

*(Azioni contro molestie morali e psico-fisiche sul lavoro della
Commissione regionale per il lavoro)*

1. La Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, 18, svolge le seguenti funzioni contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro:

- a) esamina e valuta i progetti di cui all'articolo 2 da ammettere a finanziamento regionale;
- b) promuove studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, analisi delle sue molteplici espressioni, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
- c) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni no profit;
- d) propone programmi di formazione delle operatrici e degli operatori dei Punti di Ascolto, nonché dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti e delle parti sociali, responsabili degli uffici del personale delle aziende pubbliche e private;
- e) effettua consulenze nei confronti degli organi regionali e di soggetti pubblici e privati che intendano adottare progetti o sviluppare iniziative di prevenzione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione regionale per il lavoro è integrata dai seguenti componenti:

- a) il Direttore centrale competente in materia di lavoro o suo delegato;
- b) il Direttore centrale competente in materia di sanità o suo delegato;
- c) la Presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
- d) il Difensore civico o suo delegato;
- e) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro - sede periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) un medico del lavoro, un sociologo, uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro, un avvocato giuslavorista scelti dall'Amministrazione regionale nell'ambito del personale dipendente del Servizio sanitario regionale e dei nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.

3. La Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro può costituire al suo interno gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche problematiche.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Finanziamenti regionali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, approva il Regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti di cui all'articolo 2, comma 1, che prevedano anche l'attivazione di Punti di Ascolto.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Nota all'articolo 70

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

- a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
- c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.

Note all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3002 (2.1.142.2.08.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro».

2. All'onere di 100.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2005.

3. Le spese relative al funzionamento della *Commissione regionale per il lavoro* integrata in materia di molestie sul lavoro, di cui all'articolo 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7/2005, vedi articolo 68.

Nota all'articolo 75

- Il capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del titolo III ("Regole generali per il trattamento dei dati"), della parte I ("Disposizioni generali"), reca: "Regole ulteriori per i soggetti pubblici".

Note all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, come modificato dall'articolo 8 della legge 74/2001, è il seguente:

Art. 1

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300 milioni annue, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379, è il seguente:

Art. 3

(Volontari lavoratori autonomi)

1. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

3. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale procedendo quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto.

5. Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

Note all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 151/1997, è il seguente:

Art. 4

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4 bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

- Il testo dell'articolo 24 della legge 223/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 110/2004, è il seguente:

Art. 24

(Norme in materia di riduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1 quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1 bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

- Per il titolo del Regolamento (CE) n. 2204/2000, vedi nota all'articolo 29.

Note all'articolo 78

- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".

- La legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)".

- La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)".

- La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)".

Note all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20/2003, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7/2005, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 78, comma 1, lettera p), è il seguente:

Art. 3

(Funzioni dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)

1. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, analizza la domanda e l'offerta di lavoro regionale e l'articolazione settoriale e territoriale della stessa raccordandosi con l'attività degli organismi di monitoraggio dei dati del mercato del lavoro autonomamente istituiti dalle Province nell'ambito delle funzioni ad esse delegate.

1 bis. L'Osservatorio svolge altresì, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.

2. L'Osservatorio persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) incrementare la conoscenza e la cultura del lavoro nella società regionale diffondendo pubblicazioni e altri strumenti divulgativi, redigendo rapporti periodici in particolare in tema di immigrazione, emigrazione, occupazione con particolare riguardo alle fasce deboli, pari opportunità, collocamento dei disabili, situazioni di difficoltà riguardanti aziende, settori produttivi e territori, favorendo le attività di orientamento al lavoro ed all'imprenditoria in raccordo con soggetti pubblici e privati, Università e centri di ricerca, che operano nel mercato del lavoro e nell'orientamento scolastico e professionale;
- b) supportare l'Amministrazione regionale e gli altri soggetti pubblici e privati nel fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale;
- c) promuovere la cultura delle pari opportunità evidenziando stabilmente le differenze di genere presenti nel mercato del lavoro e nella produzione;
- d) valorizzare le risorse presenti nel campo dell'emigrazione e dell'immigrazione attraverso adeguate previsioni di flusso, evidenziando altresì le criticità che si manifestano all'interno del mercato del lavoro e nella produzione;
- e) predisporre un programma di attività annuale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, in cui si evidenziano gli obiettivi e le finalità da raggiungere nonché i progetti di ricerca da realizzare;
- f) elaborare dati e previsioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro e sui cambiamenti e sulle trasformazioni del sistema pro-

duttivo utilizzando dati disponibili presso la pubblica amministrazione e presso i soggetti che realizzano statistiche, nonché promuovendo indagini specifiche che utilizzino tecniche di tipo qualitativo e quantitativo;

- g) valutare gli effetti dei principali programmi regionali di politica attiva del lavoro e formulare proposte per la loro ottimizzazione;
- g bis) effettuare studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
- g ter) raccogliere i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
- g quater) effettuare studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere da a) a g), possono essere affidati incarichi professionali a soggetti esterni aventi particolare competenza nelle materie costituenti oggetto delle iniziative da realizzare.

3 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere da g bis) a g quater), l'Osservatorio può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20/2003, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 78, comma 1, lettera p), è il seguente:

Art. 6

(Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale)

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 5, comma 2, è specificatamente istituito il Nucleo, con funzioni di individuazione degli strumenti maggiormente idonei ad affrontare le situazioni di grave difficoltà occupazionale.

2. Il Nucleo ha sede presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.

3. Il Nucleo svolge le seguenti attività:

- a) esamina la situazione prospettata a seguito della concertazione di cui all'articolo 5;
- b) effettua valutazioni sulla sussistenza di condizioni tali da far ritenere la situazione in esame di grave difficoltà occupazionale;
- c) analizza le possibilità di soluzione delle difficoltà occupazionali;
- d) in presenza dei presupposti di cui alle lettere b) e c), redige il Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale, di seguito definito Piano;
- e) propone l'attivazione degli strumenti idonei ad affrontare e risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale all'Assessore competente, il quale sottopone alla Giunta il Piano ai fini della sua approvazione.

- Il capo II della legge regionale 20/2003, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 78, comma 1, lettera p), reca: "Interventi".

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20/2003, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 78, comma 1, lettera p), è il seguente:

Art. 4

(Comitato tecnico-scientifico)

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con funzioni di analisi e di proposta sulle tematiche del lavoro.

2. Il Comitato tecnico-scientifico svolge i seguenti compiti:

- a) elabora proposte in ordine al programma annuale e alle principali attività dell'Osservatorio;
- b) analizza e valuta i risultati delle attività svolte dall'Osservatorio, e in particolare le ricerche, le elaborazioni di dati e i rapporti.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì, in base alla vigente normativa, i compensi da corrispondere ai componenti, e dura in carica tre anni.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da tre esperti di mercato del lavoro e di ricerca sociale e dei settori produttivi, anche non iscritti ad ordini professionali.

- Il testo dell'articolo 21, commi da 1 a 6, della legge regionale 12/2003, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 78, comma 1, lettera o), è il seguente:

Art. 21

(Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002, le parole «possono istituire» sono sostituite dalla parola «istituiscono».

2. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, non ancora iscritti all'AIA, possono beneficiare degli incentivi in materia di politica attiva del lavoro concessi dalle Province anche per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'AIA, a condizione che la domanda di contributo venga presentata successivamente alla richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente rispetto all'erogazione del contributo.

3. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, concedono borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.

4. Le Province provvedono alla concessione dei benefici di cui al comma 3 sulla base di un Regolamento regionale da emanarsi, d'intesa con le Province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei benefici medesimi.

5. Il Regolamento di cui al comma 4 prevede che vengano determinati, in particolare, i soggetti destinatari, le condizioni di ammissibilità, l'ammontare dei benefici concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza.

6. Il Regolamento di cui al comma 4 disciplina, altresì, con norma transitoria, l'ammissibilità ai benefici di cui al comma 3 con riferimento alla partecipazione ai cori, previsti dal comma 3, iniziati dopo il 31 dicembre 2002 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e del Regolamento stesso.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 127

- presentato dalla Giunta regionale in data 29 aprile 2005;
 - assegnato alla II Commissione permanente in data 3 maggio 2005;
 - esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 10, 17, 18 e 19 maggio 2005, e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Pupulin e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni e Franz;
 - esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute, antimeridiana e pomeridiana, dei giorni 13 e 14 luglio 2005, e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche;
 - trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5744-05 del 29 luglio 2005.
-
-

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendolo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.